



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

5 GEN. 2018

N. 22

vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al 20 GEN. 2018

Li 5 GEN. 2018

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. **161** del **30/12/2015**

OGGETTO Ricorso ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Taranto – sez. Lavoro – Mastropaolo Giuseppe c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che in data 11/11/2015 è stato notificato, a mezzo notifico a mano, assunto al protocollo generale in pari data al n. 25843 il ricorso in oggetto per:

- 1) dichiarare il diritto del ricorrente, nella sua qualità in atti, al risarcimento *iure haereditatis*:
 - a) del danno cagionato dal Comune di Castellaneta, in persona del suo legale rappresentante p.t., a seguito dell'inadempimento protratto all'obbligo contributivo cui è conseguito il mancato godimento delle prestazioni previdenziali, in favore prima del sig. Rutigliano V. e poi della sig.ra Aloisio R.;
 - b) al risarcimento del danno esistenziale patito dal lavoratore Rutigliano V. e dalla sig.ra Aloisio R., entrambi deceduti, per il periodo dal 1.1.1998 al 30.7.2012;
- 2) condannare, conseguentemente, il Comune di Castellaneta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, della somma a titolo di risarcimento del danno per il mancato godimento delle prestazioni previdenziali patite dal sig. Rutigliano V. prima e dalla sig.ra Aloisio R. poi, pari ad € 85.510,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto sino al soddisfo nonché ad € 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno esistenziale patito dai sig.ri Rutigliano ed Aloisio, o nella misura che il Giudice riterrà equa anche a mezzo di disponenda perizia a mezzo di C.T.U, danno anch'esso maggiorato da interessi legali e rivalutazione monetaria;
- 1) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore degli avvocati sottoscritti per fattane anticipazione.

DATO ATTO che il predetto ricorso è stato inoltrato preventivamente al Tribunale di Taranto – sezione del lavoro e che il Giudice, dott.ssa Elvira Palma, ha fissato l'udienza del 21/01/2016, alle ore 09,00 con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonio Pancallo, libero professionista del foro di Taranto, con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale “Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere” è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *...la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che “la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. civ. sez. I, 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)” . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: “La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1.”*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) “agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

1. incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, dal Sig. Mastropaolo Giuseppe, assistito e difeso dagli avv. ti Vito Dipierro e Daniele Murgiano e con loro elettivamente domiciliata in Massafra alla via Silvio Pellico n. 19, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.
2. Nominare legale di fiducia di questa amministrazione l'avv. Antonio Pancallo, libero professionista con studio in Castellaneta alla via Stazione n. 10.
3. Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione.
4. Stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
Avv. Giovanni GUGLIOTTI

